



Provincia di Foggia
Dirigente Ufficio Ambiente
Arch. Stefano Biscotti
protocollo@cert.provincia.foggia.it

p.c.

IPZS Foggia
protocollo@pec.ipzs.it

Direttore Generale ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Dott. Nicola Ungaro

OGGETTO: Art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale ditta IPZS - Foggia – All.VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attività 6.1 lett. b) Fabbricazione di installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg (20ton) al giorno - Codice di attività IPPC 6.1-b – Valutazione di competenza.

Società proponente: IPZS - Stabilimento di Foggia

Codice 2017/00019/AIA. Fascicolo n. 2017/005734 prot. n. 2017/0000074824 del 22/12/2017

Con riferimento al procedimento in oggetto, in allegato, si trasmette quanto predisposto per competenza di questo dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Rosaria Ferruzzi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia

Via Giuseppe Rosati, 139 – Foggia

Tel 0881 316200 Fax 0881 665886

e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



Oggetto: Art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale ditta IPZS - Foggia – All.VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. attività 6.1 lett. b) Fabbricazione di installazioni industriali di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg (20ton) al giorno - Codice di attività IPPC 6.1-b – Valutazione di competenza.

Società proponente: *IPZS - Stabilimento di Foggia*

Codice 2017/00019/AIA. Fascicolo n. 2017/005734 prot. n. 2017/0000074824 del 22/12/2017

Premesso che:

- con nota PEC acquisita al protocollo ARPA n.22480 del 10-04-2018, codesta Autorità Competente invitata questo dipartimento alla CdS per il procedimento in oggetto.
- Le attività di partecipazione dell'Agenzia alle istruttorie AIA Regionali e Provinciali sono finalizzate ad esprimere osservazioni in relazione alle modalità di “*monitoraggio e controllo*” degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, come previsto dall'art. 29 quater, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. In ragione di quanto stabilito nel suddetto articolo 29 quater, la D.G.R. n. 1113/2011 e la Legge Regionale n. 3/2014 che prevedono il riconoscimento ad ARPA della sola tariffa relativa alle attività di controllo, analisi e campionamento ed a Regione e Provincia della tariffa relativa all'attività istruttoria.
- Con nota ARPA n.26604 del 24-4-2018 questo dipartimento forniva una prima valutazione con richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa.
- La società a mezzo mail del **22-6-2018** comunicava di aver caricato sul sito istituzionale della provincia di Foggia la documentazione integrativa richiesta.
- Con nota ARPA n.46906 del 17-7-2018 questo dipartimento evidenziava alcune criticità non superate con la documentazione fornita il 22-6-2018 ritenendo non pienamente esaustivi i chiarimenti forniti dalla società.
- La società con nota n.60541 del **5-9-2018**, acquisita al protocollo ARPA al n.56409 del 6-9-2018, ha fornito ulteriore documentazione con precisazioni, impegni e chiarimenti per i quali si fornisce la presente valutazione conclusiva con prescrizioni.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che la società è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. del Servizio Ecologia del 12 maggio 2009 n.246 per un impianto destinato alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno.
- Che la Regione Puglia con D.D. dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti n.7 del 20-1-2011 ha proceduto ad autorizzare modifiche non sostanziali di cui alla precedente D.D. n.246/2009.
- Che dalla documentazione presentata si evince che lo stabilimento sinteticamente produce carta valori e targhe per immatricolazione di autoveicoli, ciclomotori e veicoli speciali. Il complesso presenta una superficie di mq 65.563 coperti e mq 798.143 scoperti. Lo Stabilimento è ubicato in zona periferica

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



all'abitato di Foggia, a circa km.3,00 da centro cittadino. Al confine è presenta un insediamento abitativo, c.d. Rione Diaz, storicamente costruito congiuntamente al complesso industriale per consentire all'istituto di assegnare proprie abitazioni al personale dipendente.

- Che l'attività principale di produzione della carta si completa anche mediante attività ausiliarie quali:
 - a) centrale termica per la produzione di vapore ai fini produttivi (n. 2 generatori);
 - b) impianto di depurazione delle acque di processo, acque meteoriche e reflui di servizi igienici completo di linea trattamento fanghi.
- Che dalla documentazione presentata si evince, altresì, che la modifica, oggetto della presente valutazione, consiste in:
 - a) realizzazione di nuovo impianto di demineralizzazione ad osmosi inversa;
 - b) dismissione di n. 1 vasca di ossidazione biologica con l'implementazione, nella vasca in attività, di un sistema di aerazione del tipo a diffusione di aria a bolle fini;
 - c) installazione di una nuova macchina continua "Macchina continua in tondo" per la produzione di carta filigranata di altissimo valore, con materia prima in cellulosa di cotone;
 - d) alcuni spostamenti di reparto;
 - e) introduzione di materie prime e ausiliarie a minor impatto ambientale;
 - f) trattamento delle acque di espurgo pozzi presso l'impianto di depurazione IPZS.

Valutata la documentazione progettuale e integrativa acquisita dal sito istituzionale in data 11-9-2018, per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi nell'ambiente, e in relazione anche alle precedenti valutazioni n.26604 del 24-4-2018 e n. 46906 del 17-7-2018, si rileva quanto segue. Per questione di completezza della presente valutazione finale si riportano con la stessa numerazione in "corsivo" i precedenti punti di cui alle suddette note precedenti e in "bold" le nuove osservazioni:

1. In relazione al consistente quantitativo complessivo di sostanze primarie ed ausiliarie, anche pericolose, occorre fornire, oltre alle modalità di stoccaggio indicate nella scheda F, una planimetria indicante l'ubicazione nello stabilimento e i sistemi di contenimento in caso di sversamento accidentale da serbatoi o recipienti. Occorre inoltre fornire una verifica dei locali in cui sono depositati in relazione al carico di incendio e la eventuale presenza di solventi definendo le procedure e le soluzioni impiantistiche e gestionali utilizzate per ridurre il rischio di incendio, nonché la gestione delle emergenze in caso di incendio o sversamento accidentale.

(Punto già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) La società ha fornito una planimetria indicante le aree di ubicazione nello stabilimento dello stoccaggio di materie primarie e ausiliarie, anche pericolose, corredata di una relazione contenete i sistemi di contenimento in caso di sversamento accidentale, nonché la gestione delle emergenze. Riguardo all'analisi prodotta circa il rischio incendio occorre evidenziare che oltre la verifica di stabilità e tenuta alla combustione delle strutture occorre, in sede di verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01, effettuare la classificazione dei luoghi con riguardo ai requisiti dell'impianto elettrico.

Con la relazione del 3-9-2018 il Poligrafico ha preso atto e si è impegnata ad effettuare la classificazione delle zone anche con riguardo all'impianto elettrico in sede di verifica periodica (DPR 462/01).

2. Considerato che nella documentazione di progetto (Scheda F) si evince la presenza di sostanze pericolose, occorre fornire la "Relazione di riferimento" come disposto all'art.29-ter (in vigore dal 12-12-2017) comma 1, lettera m).

(Punto già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) E' stata fornita la relazione di riferimento dalla quale, stante le dichiarazioni sui quantitativi e sulle procedure di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose adoperate, nonché le conclusioni dei tecnici della società, non sussisterebbe alcuna effettiva possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.



3. *In relazione al prospettato aumento del 15% di consumo di acqua per l'installazione della "Macchina in tondo", e in riferimento al comma 2, dell'art. 2, del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n.26 che impone l'obbligo di riutilizzo delle acque di dilavamento, si chiede di fornire uno studio sulla possibilità di riutilizzo dell'acqua di dilavamento e, dal momento che la stessa confluisce allo stesso depuratore, un possibile riutilizzo dell'acqua all'uscita dallo stesso depuratore valutando, anche, un possibile affinamento (se tecnicamente possibile) o la separazione di trattamento dei reflui in ingresso.*

(Punto già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) Non è stato fornito lo studio richiesto sebbene solo per le acque meteoriche di dilavamento sussiste l'obbligo di riutilizzo. Si evidenzia, però, che l'art. 2 del R.R. 26/2013 impone tale obbligo finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche per gli usi previsti. Tale obbligo scatta in caso di rinnovo dell'autorizzazione.

Nel caso specifico di riesame AIA si rimette alla valutazione del RUP la obbligatorietà del riutilizzo anche solo per le acque meteoriche di dilavamento. Tuttavia la società, poiché in fase di depurazione non separa le acque meteoriche dalle restanti acque reflue di processo, ha manifestato l'impegno di fornire, entro sei mesi, uno studio di fattibilità per il riutilizzo complessivo dell'acqua all'uscita del depuratore dopo il trattamento, ipotizzando diversi scenari anche attraverso l'implementazione di un impianto di affinamento. La società intende valutare tale riutilizzo attraverso un'analisi anche economica di fattibilità. Si chiede alla società di tenere in considerazione l'aspetto ambientale.

4. *Attualmente dalla scheda G di "Approvvigionamento idrico" si registrano annualmente (anno in esame 2016) mc.967.235 di acqua in ingresso, mentre nella scheda H "Scarichi idrici" si registra uno scarico finale (presumibilmente a monte del depuratore) di mc. 1.116.282. Poiché non è dato sapere il contributo di acqua meteorica si deve dedurre per differenza che tale quantitativo sia nell'ordine di mc.149.047 (1.116.282 - 967.235) annui, a cui andrebbe sottratta la frazione di acqua persa per evaporazione durante il ciclo produttivo. Poiché dalla documentazione fornita non risulta la portata di acqua in uscita al depuratore, e al fine di meglio monitorare i flussi di acqua, si ritiene necessario predisporre dei misuratori di portata in ingresso e in uscita al depuratore. Tali flussi andrebbero rapportati con la produzione annua di carta, atteso che le BAT individuano attualmente una efficienza di produzione in 40 mc di acqua per produrre una tonnellata di carta.*

La società per meglio monitorare i flussi di acqua si è impegnata a installare un misuratore del volume di acqua in uscita al depuratore entro giugno 2019 e non entro il 2018.

Considerato che nelle attività di cartiera il consumo di acqua riveste un aspetto consistente del ciclo produttivo, occorre implementare ogni utile accorgimento atto a rendere tecnologicamente efficiente l'impiantistica riguardo ai rapporti di consumo di acqua rispetto alla produzione di carta. In questa ottica occorre implementare il monitoraggio, con riguardo al reparto cartiera, sia del consumo di acqua in ingresso sia del refluo in uscita.

Pertanto si condivide, ove non siano già installati, l'installazione entro giugno 2019 di uno o più misuratori di portata per monitorare i consumi di acqua in ingresso necessari alla produzione del complesso della carta e uno o più misuratori nei tratti terminali dell'impianto di produzione della carta relativamente alle acque reflue che saranno successivamente inviate al depuratore.

Nella relazione annuale (e nel PMC), a partire dal 2020, sarà riportato il quantitativo annuo di acqua complessiva necessaria alla produzione della sola carta, il volume di acqua reflua complessiva registrata ai misuratori di portata in uscita dai reparti di produzione della carta e la produzione complessiva della carta.



Ovvio che tale analisi ha come obiettivo la riduzione del consumo di acqua per la produzione della carta per la quale la società deve impegnarsi ad adottare adeguate misure nonchè le migliori tecniche di produzione disponibili (si pensa ad esempio al recupero dell'acqua di evaporazione nella fase di essiccazione ecc.).

5. *Dalla relazione tecnica si evince che il nuovo impianto avrà un maggior consumo di energia elettrica per circa 1.200 KWh. In relazione a tale ulteriore fabbisogno e in ottemperanza alle BAT si chiede una relazione in cui si individuino i punti di installazione di sottocontatori per sezione di impianto e/o per tipo di utenza (illuminazione, macchinari, riscaldamento, uffici, ecc...) al fine di individuare gli ambiti di intervento sui quali è possibile risparmiare, ottimizzare o recuperare energia (ad esempio: sostituzione a fine vita di motori e attrezzature con analoghi apparecchi a maggiore efficienza e a controllo automatico, ottimizzazione degli impieghi di vapore nel processo ecc.). La norma CEI EN 60034-30 classifica i motori in tre livelli di efficienza energetica, che risultano essere:*

- a) *IE1 (efficienza standard): equiparabile al livello di efficienza Eff 2 della precedente normativa*
- b) *IE2 (efficienza alta): equiparabile al livello di efficienza Eff 1 della precedente normativa*
- c) *IE3 (efficienza premium)*

Dal 1 gennaio 2017 i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 kW e 375 kW devono avere almeno efficienza IE3, oppure la IE2 con variatore di velocità. La sostituzione forzata di motori a seguito della normativa cogente potrebbe produrre risparmi energetici dal 15% fino al 35% (calcolo effettuato da ENEA con un costo medio del kWh di 0,13 €/kWh). In ogni caso, qualora si renda necessaria una sostituzione di un generico motore del ciclo produttivo è fatto obbligo la applicazione della norma CEI EN 60034-30 mediante utilizzo di motori ad alta efficienza del tipo IE3. Valutare l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.

(Punto già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) Nella relazione di riscontro la società ha inteso recepire: "all'interno della procedura gestione interna delle manutenzioni" un paragrafo nel quale si prevede che, nel caso in cui fosse necessaria la sostituzione di un generico motore del ciclo produttivo, verranno presi in considerazione solo motori ad alta efficienza del tipo IE3, così come previsto dalla norma CEI EN 60034-30".

Ha inteso anche dotarsi di un impianto c.d. "Rilevazione Energetica Scada" che consiste in contatori di energia elettrica dedicati agli impianti produttivi ed ausiliari. Ha individuato i singoli reparti dove installare i sotto contatori ma non ha indicato i tempi di realizzazione dell'intervento nel complesso.

Si prescrive che tale implementazione sia effettuata e conclusa entro giugno 2019.

Riguardo alla valutazione di impiegare fonti di energia rinnovabile la società ha riscontrato che: "a supporto degli incrementi dei consumi energetici previsti nel piano e ad una riorganizzazione degli impianti presenti, è stata prevista la realizzazione di una centrale modulare di cogenerazione ad alto rendimento unitamente ad un impianto fotovoltaico che integrerà la centrale termica ora presente".

Anche in questo caso non ha individuato un cronoprogramma degli interventi. Si rimette alla valutazione del RUP la tempistica di realizzazione di tali interventi mediante apposita prescrizione.

6. *La relazione tecnica individua ben 41 nuovi punti di emissione da autorizzare. Considerato che il quadro emissivo risulta sostanzialmente modificato occorre, ad integrazione delle schede prodotte, adeguare il PMC con una tabella riepilogativa dove per ciascun punto di emissione sia riportato: la descrizione di dove è ubicato, il reparto/linea di trattamento interessata, l'elenco delle sostanze emesse, la frequenza di campionamento, il sistema di abbattimento, eventuale valore medio rilevato negli ultimi 3 anni e il limite autorizzato o da autorizzare. Inoltre considerato l'elevato numero dei punti di emissione presenti nello*



stabilimento, si chiede alla società di relazionare sulla possibilità di convogliare i punti di emissioni previsti (vecchi e nuovi) di caratteristiche chimico-fisiche omogenee tale da ridurre al minimo i punti di prelievo. Tale convogliamento potrebbe ridurre anche la problematica di accessibilità ad alcuni punti di prelievo esistenti attualmente accessibili esclusivamente con piattaforme elevabili.

(Punto non esaustivamente riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) *La relazione di riscontro ha fornito un quadro emissivo alquanto complesso e in via di assestamento conseguenza degli ampliamenti produttivi che la società ha in itinere. Il quadro emissivo futuro passerebbe a 61 punti oltre i 21 già autorizzati. Non si rileva una attenzione all'accorpamento dei punti di emissione convogliata di caratteristiche chimico-fisiche omogenee come già richiesto e come imposto dal comma 4, 5 e 7 dell'art.270 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. anche al fine di limitare la diluizione delle emissioni. Ove non sia tecnicamente possibile convogliare le emissioni di caratteristiche chimico-fisiche omogenee, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale, sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti secondo quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo 270. Da una analisi superficiale che considera solo la descrizione dei punti di emissioni appare possibile un accorpamento, ad esempio, dei punti E9, E10, E11 – E54, E55 – E57, E58 – E18, E123 – E126, E127, E128, E129 – E134, E135 – E137, E138, E139 – E97, E100 – E98 E101 – E28, E29, E30, E67 – E31, E32 – E34, E35, E36, E37, E38 E68 – E63, E64 – E131, E132 ecc.*

Occorre dunque rivedere il quadro emissivo alla luce delle considerazioni esposte e nella considerazione anche che ciò possa comportare un minor costo di campionamento e analisi.

La società ai fine di contenere la criticità rilevata dell'eccessivo numero di punti di emissione, con la relazione tecnica di riscontro del 3-9-2018, ha prodotto un limitato accorpamento relativo al solo reparto targhe consistente in:

- E25n, accorpamento di E25 e E26 già realizzato ed inserito nel PMeC;
- E27n, accorpamento di E27 e E66 da realizzare, non inserito nel PMeC;
- E60n, accorpamento di E60 e E61 da realizzare, non inserito nel PMeC;
- E64n, accorpamento di E64 e E66 da realizzare e non significativi.

Tuttavia, si è impegnata a commissionare uno specifico progetto con l'obiettivo di verificare la fattibilità di ulteriori accorpamenti che sarà trasmettere all'A.C. e ad ARPA entro giugno 2019. Attualmente il quadro emissivo risulta costituito da 34 punti di emissione convogliata significativi di cui 9 già autorizzati.

Si ritiene soddisfacente l'impegno assunto dalla società, che dovrà condurre al pieno rispetto dell'art.270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. conseguendo, nel contempo, anche un risparmio economico nell'attività di monitoraggio. Ovvio che il progetto di adeguamento e le conseguenziali opere necessarie alla realizzazione per la riduzione dei punti emissivi dovranno essere oggetto di una istanza di riesame della autorizzazione prima della realizzazione.

Il PMC è stato rielaborato producendo, con la revisione del 3-9-2018, un accorpamento dei flussi di massa per emissioni convogliate di caratteristiche chimico-fisiche omogenee.

Si prescrive che nella fase attuale in attesa del progetto di adeguamento del quadro emissivo che il limite per le polveri in termini di concentrazioni sia 30 mg/Nm3 anziché 50 mg/Nm3, con esclusione della centrale termica a metano per la quale si condivide il limite di 5 mg/Nm3, mentre si prescrive che il limite delle NOx debba essere di 200 mg/Nm3 e non 350 mg/Nm3.

*7. Per ciascun punto di emissione convogliata si dovrà fornire una relazione di valutazione di conformità di tali punti alle norme UNI (UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008). La società, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i*



criteri previsti anche dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali (8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo). Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre.

(Punto in parte già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018). La società ha fornito con l'allegato 4 della documentazione integrativa la "verifica di conformità camini", ma non ha indicato la tempistica di adeguamento degli stessi. Ovvio che la riduzione dei punti di emissione convogliata potrebbe comportare anche la revisione di alcuni punti e quindi del documento corrispondente c.d. allegato 4.

La società, con la relazione tecnica di riscontro del 3-9-2018, ha precisato che l'adeguamento dei punti di campionamento verrà effettuata entro 12 mesi.

8. Considerato che dello stabilimento è parte integrante l'impianto di depurazione delle acque con annesso impianto di trattamento di disidratazione dei fanghi prima del conferimento, è necessario fornire una relazione di verifica di conformità alla L.R. 23/2015 di modifica della L.R. 7/1999 per l'intero stabilimento, con annessa verifica dell'impatto odorigeno presso i ricettori sensibili.

(Punto in parte già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) La società, con l'allegato 5, ha trasmesso un piano di monitoraggio delle emissioni odorogene. Si valuta positivamente tale piano condividendo i punti di rilievo interni al depuratore e i punti esterni. Per questi ultimi sarà necessario effettuare solo la misurazione della concentrazione odorimetrica il cui limite pari a 100 ouE/mc non dovrà mai essere superato. Tale limite dovrà essere verificato operando misurazioni aria ambiente con olfattometria dinamica (UNI EN13725/2004).

Per i punti di misura interni al depuratore si ritiene sufficiente un monitoraggio come di seguito descritto.

Per il primo anno sia effettuato semestralmente un campionamento delle emissioni odorogene e l'analisi dei composti odorigeni secondo il set completo dell'allegato alla L.R.n. 23/2015. In caso di mancato superamento dei valori di soglia, il monitoraggio continuerà con frequenza annuale per gli anni successivi limitandosi al set degli analiti che hanno dato valori significativi in relazione ai limiti imposti dalla L.R. 23/2015.

In caso di superamento dei valori soglia, è fatto obbligo al Gestore dell'impianto, d'intesa con l'Ente di Controllo, attuare tempestivamente le azioni atte a eliminare/ridurre il disturbo olfattivo. A seguito di superamento dei valori di soglia la cadenza del monitoraggio sarà semestrale per l'intero anno successivo all'evento. I campionamenti delle emissioni odorogene dovranno essere eseguite con l'impianto di trattamento rifiuti nelle sue normali condizioni di esercizio e preferibilmente in situazione di maggior impatto olfattivo.

La programmazione delle misure odorometriche deve essere trasmessa preventivamente e con congruo anticipo all'Ente di Controllo (C.R.A. presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)".

L'Istituto Poligrafico, con la relazione tecnica di riscontro del 3-9-2018, ha recepito le indicazioni ed ha provveduto ad aggiornare e trasmettere il Piano di Monitoraggio odori, anche definito Allegato 5.

9. Dall'esame della relazione tecnica: "Determinazione del livello di rumore ambientale e residuo effettuato presso le abitazioni adiacenti allo stabilimento I.P.Z.S. di Foggia (ex Rione Diaz) in data 4 e 7 dicembre 2016" emerge quanto segue:

- a) relativamente alla valutazione dei **limiti assoluti** si evidenzia che il monitoraggio è stato eseguito in un solo punto di misura, in una abitazione del rione Diaz, pertanto è parzialmente rappresentativo



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

dell'impatto prodotto dal rumore dello stabilimento verso l'esterno ovvero nell'intorno di tutto lo stabilimento;

- b) *relativamente alla valutazione dei **limiti differenziali** si osserva che le misure del rumore ambientale e residuo risultano eseguite in tempi non contigui e quindi potenzialmente non riferite alle stesse condizioni al contorno. Inoltre dalla valutazione del limite differenziale, ovvero la differenza del rumore ambientale rispetto al rumore residuo, misurato sia in periodo diurno che notturno, a finestre aperte e chiuse, si riscontrano valori, in quasi tutti i casi, superiori sia al limite diurno, 5 dB(A), che notturno, 3 dB(A).*

Pertanto, si chiede che vengano rieseguite le valutazioni relative al rumore ambientale sia per il rispetto dei limiti assoluti che per i limiti differenziali. In particolare per i primi riportando un numero di misure sufficienti a garanzia del rumore misurabile all'esterno dello stabilimento. Per la valutazione dei limiti differenziali le misure dovranno essere effettuate all'interno delle abitazioni, ritenute più esposte. Il differenziale dovrà essere valutato per differenza fra il livello equivalente del rumore ambientale (localizzando e elencando tutte le sorgenti sonore con funzionamento a regime) e il livello equivalente del rumore residuo (con tutte le sorgenti spente). Si chiede, inoltre, che le misure del rumore ambientale e del rumore residuo siano effettuate in tempi contigui.

(Punto già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) La società ha prodotto una nuova analisi dell'impatto acustico datata 19-6-2018 che, tenendo in considerazione delle osservazioni precedenti, ha comunque fatto registrare dei superamenti dei valori differenziali. Tali superamenti sono funzione sia dei lavori in corso nello stabilimento che di alcune sorgenti individuate nella relazione. Gli interventi di mitigazione acustica sulle sorgenti e la tamponatura dei locali dello stabilimento dovranno riportare i superamenti a valori inferiori al limite di legge.

Si prescrive di procedere ad ogni possibile riduzione delle emissioni acustiche e di ripetere il monitoraggio a completamento delle tamponature e dei lavori in corso presso lo stabilimento.

10. Il "Piano di Monitoraggio e Controllo", da adottare con la determina di autorizzazione AIA in oggetto, dovrà essere adeguato alle modifiche oggetto di riesame e integrato con le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, le attività di autocontrollo (art.29-ter, comma 1, lett. h), nonché i seguenti elementi individuati per sezioni:

- a) **Sezione Emissioni in Atmosfera.** Come già indicato al punto 5) occorre inserire una tabella riepilogativa dove per ciascun punto di emissione sia riportato: la descrizione di dove è ubicato (con allegata planimetria di riferimento), il reparto/linea di trattamento interessata, l'elenco delle sostanze emesse, la frequenza di campionamento, il sistema di abbattimento, eventuale valore medio rilevato negli ultimi 3 anni e il limite autorizzato o da autorizzare. Sull'impianto dovranno essere installate targhe ben visibili con indicazione della stessa sigla indicata del PMC in modo da identificare il punto di emissione nello stabilimento. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione dei punti di emissione e di misura.
- b) **Sezione Emissioni Odorigene.** In funzione della relazione di verifica di conformità alla L.R. 23/2015 e delle sostanze più probabili individuate nel set previsto dalla stessa legge, si dovranno riportare in apposita tabella le sostanze odorigene che dovranno essere monitorate indicando frequenza, limiti ed eventuali valori medi degli ultimi tre anni.
- c) **Sezione Scarichi Idrici.** Il piano di monitoraggio e controllo dovrà indicare gli scarichi idrici e per ciascuno di essi dovrà essere indicato la frequenza di campionamento riportando in una tabella gli analiti con i limiti di legge e il valore medio rilevato negli ultimi tre anni. Dovrà, altresì, essere allegata una planimetria con ubicazione del pozzetto fiscale e di campionamento.



- d) **Sezione Rifiuti.** Questa sezione, in occasione del “Rapporto annuale” sugli autocontrolli, (che viene prescritto da trasmettere entro il 30 aprile), dovrà contenere la descrizione della gestione dei rifiuti prodotti e una tabella di sintesi relativa a tutti i rifiuti prodotti dove dovrà essere indicato il codice CER, sua descrizione e tipologia, il quantitativo annuo prodotto, eventuale punto di deposito temporaneo e l'impianto di destinazione con la sua tipologia se riutilizzo/riciclaggio/recupero/smaltimento.
- e) **Sezione Energia.** Per ciascuna fonte energetica: energie elettrica, gas, ecc. dovrà riportarsi un'analisi dettagliata dei consumi. Tale analisi dovrà consentire di individuare chiaramente costi e benefici del sistema energetico aziendale. In questa sezione dovranno essere riportati i consumi annui di energia in valore assoluto e rapportati alla produzione. Ad installazione dei sottocontatori di sezione si dovranno riportare gli stessi dati per sezione e/o tipo di utenza (sezione produzione carta, sezione produzione targhe, illuminazione, macchinari, riscaldamento, uffici, ecc...). Tanto al fine di individuare gli ambiti di intervento sui quali è possibile risparmiare, ottimizzare o recuperare energia. Analogamente viene richiesto per il gas metano di alimentazione delle centrali termiche.
- f) **Sezione consumi idrici.** Analogamente ai consumi di energia occorre monitorare i consumi idrici riportando i consumi idrici in valore assoluto e in rapporto alla produzione.
- g) **Sezione rumore.** Planimetria con indicazione dei punti di misura, frequenza del monitoraggio con presentazione della relazione a cura TCAA.

(Punto in parte già riscontrato con la documentazione del 22-6-2018) La società ha fornito il PMC seguendo le indicazioni fornite con la precedente valutazione.

Analizzando le varie sezione si riscontra:

- a) Nella sezione emissioni in atmosfera la problematica già esposta al punto 6 dell'eccessivo numero di camini e della insufficiente proposta di accorpamento degli stessi. Si concorda di eliminare i punti di emissione non significativi dal monitoraggio ma la loro non significatività potrebbe essere, solo in alcuni casi, la conseguenza di non aver convogliato i punti di emissione di caratteristiche chimico-fisiche omogenee. Pertanto la valutazione per il monitoraggio dei punti significativi di emissione deve essere ricondotta a valle della richiesta di accorpamento, ove tecnicamente possibile, dei punti di emissione da autorizzare.
- b) Nella sezione emissioni odorigene si condividono i punti di rilevamento, ma per i parametri da monitorare vale quanto indicato al punto 8. Occorre quindi rielaborare la sezione.
- c) Nella sezione scarichi idrici si condivide il monitoraggio riportato nella tabella 9 e la frequenza semestrale.
- d) Si condivide interamente la sezione rifiuti.
- e) La sezione energia dovrà essere implementata delle misurazioni in relazione ai misuratori da installare come proposto nella relazione di riscontro e come esplicitato al punto 5.
- f) La sezione consumi idrici si ritiene di fondamentale importanza per i significati consumi di acqua e la fondamentale efficienza che si può e deve ottenere in una industria come il poligrafico. Pertanto, in relazione alle considerazioni riportate al punto 4 e alla installazione di eventuali ulteriori misuratori di portata, occorre rielaborare il monitoraggio che, oltre ai dati complessivi, dovrà contenere i dati del settore cartiera riportando: il quantitativo annuo di acqua complessiva necessaria alla produzione della sola carta, il volume di acqua reflua complessiva registrata ai misuratori di portata in uscita dai reparti di produzione della carta e la produzione complessiva della carta.
- g) Si condivide la sezione rumore.

Con la relazione del 3-9-2018 è stato prodotto una revisione del PMC e una revisione del PMC per le emissioni odorigene che hanno recepito, per quanto possibile, tutte le precedenti prescrizioni.

A valle della documentazione presentata e degli impegni assunti dal Poligrafico **si esprime PARERE**



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

FAVOREVOLE al riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di seguito riportate che riassumo, anche, quanto sopra richiamato.

1. In sede di verifica periodica, ai sensi del DPR 462/01, sia effettuata la classificazione delle zone pericolose anche con riguardo all'impianto elettrico.
2. Sia fornito, entro sei mesi, uno studio di fattibilità per il riutilizzo complessivo dell'acqua all'uscita del depuratore dopo il trattamento, ipotizzando diversi scenari anche attraverso l'implementazione di un impianto di affinamento. La società intende valutare tale riutilizzo attraverso un'analisi di fattibilità anche economica che tenga in seria considerazione l'aspetto ambientale.
3. Siano installati entro giugno 2019 uno o più misuratori di portata per monitorare i consumi di acqua in ingresso necessari alla produzione del complesso della carta e uno o più misuratori nei tratti terminali dell'impianto di produzione della carta relativamente alle acque reflue che saranno successivamente inviate al depuratore. Nella relazione annuale (e nel PMC), a partire dal 2020, sarà riportato il quantitativo annuo di acqua complessiva necessaria alla produzione della sola carta, il volume di acqua reflua complessiva registrata ai misuratori di portata in uscita dai reparti di produzione della carta e la produzione complessiva della carta. Ovvio che tale analisi ha come obiettivo la riduzione del consumo di acqua per la produzione della carta per la quale la società deve impegnarsi ad adottare adeguate misure nonchè le migliori tecniche di produzione disponibili.
4. Nel caso in cui fosse necessaria la sostituzione di un generico motore del ciclo produttivo, verranno presi in considerazione solo motori ad alta efficienza del tipo IE3, così come previsto dalla norma CEI EN 60034-30". Il Poligrafico ha inteso anche dotarsi di un impianto c.d. "Rilevazione Energetica Scada" che consiste in contatori di energia elettrica dedicati agli impianti produttivi ed ausiliari. Ha individuato i singoli reparti dove installare i sotto contatori ma non ha indicato i tempi di realizzazione dell'intervento nel complesso. Si prescrive che tale implementazione sia effettuata e conclusa entro giugno 2019.
5. Sia trasmesso all'A.C. e ad ARPA entro giugno 2019 uno specifico progetto con l'obiettivo di accorpate e ridurre i punti di emissione convogliata nel rispetto dell'art.270 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Attualmente il quadro emissivo risulta costituito da 34 punti di emissione convogliata significativi di cui 9 già autorizzati. Ovvio che il progetto di adeguamento e le conseguenziali opere necessarie alla realizzazione per la riduzione dei punti emissivi dovranno essere oggetto di una istanza di riesame della autorizzazione prima della realizzazione.
6. Nella fase attuale in attesa del progetto di adeguamento del quadro emissivo il limite per le polveri in termini di concentrazioni sarà di 30 mg/Nm³ anziché 50 mg/Nm³, con esclusione della centrale termica a metano per la quale si condivide il limite di 5 mg/Nm³, mentre il limite delle NOx sarà di 200 mg/Nm³ e non 350 mg/Nm³.
7. Sia realizzata la conformità dei camini e dei punti di campionamento alle norme UNI (UNI 16911:2013 e UNI EN 15259:2008) entro 12 mesi.
8. Siano resi operativi i piani di monitoraggio e controllo (generale e odorigeno) che, nelle revisioni del 3-9-2018, dovranno essere parte integrante della determinazione di riesame AIA.
9. Sia messa in atto ogni possibile riduzione delle emissioni acustiche con ripetizione del monitoraggio acustico al termine del completamento delle tamponature e dei lavori in corso presso lo stabilimento.
10. E' fatto obbligo, a carico della società, di compilare ed aggiornare periodicamente il Catasto informatizzato della Emissioni Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito di ARPA Puglia, contenente i dati sui punti di emissione convogliata in atmosfera ed i risultati dei controlli periodici delle emissioni in aria, effettuati periodicamente dalle stesse aziende. Considerato che sul sito sono contestualmente caricati con frequenza indicata nell'atto autorizzativo i certificati delle analisi svolte ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e considerato l'obbligo di conservare



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

presso la sede sociale l'originale, non è necessario trasmettere copia ad ARPA, ma solo alla Provincia di Foggia, settore Ambiente (DGR 19 febbraio 2014 n.180). In ogni caso tutte comunicazioni e certificazioni riguardanti le emissioni in atmosfera dovranno essere trasmesse prioritariamente al Centro Regionale Aria (CRA) presso ARPA Puglia, corso Trieste n.27, Bari – a mezzo PEC: aria.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

11. Il gestore dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità Competente e ai comuni interessati, nonché all'ARPA, un *“Rapporto Annuale”* (art.29-sexies, comma 6, TUA) contenente la descrizione delle attività svolte nell'anno precedente, la verifica della conformità alle condizioni di autorizzazione AIA, i dati relativi degli autocontrolli richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa e nei Piani di Monitoraggio e Controllo che dovranno far parte integrante dell'atto autorizzativo quali allegati tecnici.
12. Si ritiene necessario attuare quanto previsto dall'art. 29 sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero che *“l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”* (comma introdotto dal Decreto Legislativo n. 46/2014).

Restano in capo al RUP:

- a) valutare l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento come indicato all'art.2 del Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n.26;
- b) valutare anche mediante apposita tempistica la realizzazione di una centrale modulare di cogenerazione ad alto rendimento unitamente ad un impianto fotovoltaico che integrerà la centrale termica ora presente.

Si comunica che ARPA può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto da ARPA, il gestore deve comunicare tramite PEC ad ARPA DAP Foggia, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti). In caso di controllo in contemporanea il gestore, per il tramite del laboratorio incaricato delle analisi, deve concordare con ARPA i metodi analitici. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPA sono inviati a cura di ARPA stessa al gestore e all'autorità competente (Provincia di Foggia) per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente autorità giudiziaria. Relativamente ai contenuti del Report annuale, ARPA esprime la propria valutazione in concomitanza con l'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/2006 e comunque in qualsiasi momento ne riscontrasse la necessità. I costi che ARPA sostiene, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie, sono posti a carico del gestore dell'impianto.

Si reitera la necessità che il PdMC generale e il PdMC per gli aspetti odorigeni dovranno costituire un documento tecnico ratificato anche dall'Autorità Competente e per questo allegati quale parte integrante dell'atto autorizzativo finale. Tali PdMC costituiranno la base per le relazioni annuali che la società dovrà produrre entro il 30 aprile di ogni anno e il controllo in capo a questa agenzia.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Giuseppe Rosati, 139 – FOGGIA
Tel. 0881 316200
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

10